

TI_GERICHTE 34.2001.12 vom 10. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2001.12

FR: TI_GERICHTE 34.2001.12 du 10 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 34.2001.12 del 10 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di designare un ugual numero di rappresentanti negli organi dell'istituto di previdenza che decidono sull'emanazione delle disposizioni regolamentari, sul finanziamento e sull'amministrazione del patrimonio.

E. 2

L'istituto di previdenza deve garantire il buon funzionamento dell'amministrazione paritetica. Devono essere in particolare disciplinate: a. la designazione dei rappresentanti degli assicurati; b. l'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori; c. l'amministrazione paritetica del patrimonio; d. la procedura in caso di parità di voti.

E. 3

Gli assicurati designano i loro rappresentanti direttamente o per mezzo di delegati. Se ciò non è possibile a causa della struttura dell'istituto di previdenza, l'autorità di vigilanza può ammettere altre forme di rappresentanza.

E. 4

Se la procedura applicabile in caso di parità di voti non è ancora disciplinata, la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato di comune intesa. Mancando l'intesa, l'arbitro è designato dall'autorità di vigilanza.

E. 5

Que se passe-t-il en cas de dissolution du contrat d'affiliation? La loi ne le précise pas. L'OFAS souligne avec raison que l'employeur doit s'entendre avec le personnel avant de notifier à l'institution de prévoyance la dissolution du contrat 26 . A défaut, l'employeur devrait se mettre d'accord avec le personnel avant la conclusion, mais serait ensuite entièrement libre de décider seul de la dissolution du contrat. Le droit de codécision serait ainsi vidé de son sens. L'OFAS estime qu'une décision collective du personnel n'est pas nécessaire, car "certains salariés pourraient ainsi à leur guise, à partir d'une attitude d'obstruction, empêcher une dissolution, tout à fait justifiée quant au fond, du contrat d'affiliation". Seule suffit une décision de l'organe paritaire, avec une information convenable par les représentants des salariés-bénéficiaires 27 . L'avis de l'OFAS a des justifications pratiques évidentes, même si l'on peut soutenir que la décision devrait être collective de la part de l'ensemble des salariés. Sa motivation est par contre curieuse. L'OFAS confond, en effet, la procédure collective de décision et la majorité nécessaire pour

prendre la décision. Une procédure collective majoritaire n'impose aucunement une unanimité du personnel et elle a des avantages de transparence.

E. 6

ottobre 2000 (il suo primo giorno di lavoro per l'_____ !), dando di conseguenza risposte per sua stessa ammissione vaghe e insicure e, per questo, trascurabili al fine del presente giudizio. In queste condizioni, non possono essere seguiti gli attori laddove ritengono che l'informazione fornita il 6 ottobre 2000 e la successiva costituzione della Commissione, nelle modalità descritte, non comportavano anche il diritto per tale Commissione di decidere in merito alla problematica pensionistica in rappresentanza di tutti i dipendenti (cfr. in particolare l'atto LIX). Al contrario, dagli atti di causa si deve desumere che la Commissione detenesse anche una simile competenza decisoria, e che i dipendenti dell'associazione fossero stati avvertiti di tale circostanza. Si veda al riguardo anche il tenore della circolare dell'8 novembre 2000, citata per esteso al consid. 2.9, con la quale, comunicata la composizione della commissione cassa pensioni, si precisa che la stessa si sarebbe riunita per esaminare l'opportunità di modificare il sistema pensionistico aggiungendo che il personale sarebbe stato informato "su eventuali decisioni in merito" (doc. _). 2.12. Ammessa quindi la conformità della costituzione della Commissione cassa pensioni e della delega a quest'ultima da parte dell'insieme dei dipendenti della convenuta, del diritto di pronunciarsi sul prospettato cambio di istituto previdenziale in rappresentanza di tutto il personale, resta ancora da valutare se i membri della Commissione, segnatamente i rappresentanti del personale, abbiano svolto il loro mandato sulla base di un'informazione preventiva completa ed esauriente. Al riguardo vale la pena precisare che un'informazione completa in una siffatta circostanza dovrebbe estendersi alle ragioni del prospettato cambio di istituto di previdenza, alle conseguenze dello stesso e alle condizioni cui è legato il passaggio all'altro istituto previdenziale (Boll. UFAS sulla previdenza professionale no. 7 del 5 febbraio 1988, cifra 36). Nella già citata dichiarazione al TCA dell'8 febbraio 2002, i tre membri della commissione rappresentanti del personale dell'_____, _____ hanno affermato: " RIASSUNTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE CASSA PENSIONI Considerate le richieste del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, esponiamo di seguito il riassunto della procedura che ha condotto la commissione cassa pensioni a proporre al Comitato _____ il cambiamento di piano previdenziale. (...) La Commissione al completo si è riunita a due riprese in via "ufficiale": - il 21.11.2000: incontro con il Signor _____ che ha spiegato la Cassa Pensione di _____, rispondendo a tutte le nostre domande; in seguito abbiamo incontrato la Signora _____ della _____, accompagnata da un esperto di _____, che ci ha illustrato la proposta alternativa, rispondendo a tutte le nostre richieste. Vi è poi stata una discussione interna alla commissione. - il 28.11.2000: approfondimento della discussione e formulazione all'unanimità di una proposta concreta all'attenzione del Comitato: sostituire il precedente piano pensionistico con la proposta della _____, privilegiando la variante 3, eventualmente la 2. Di comune accordo, considerata anche la confidenzialità dei dati relativi al personale, si è deciso di non stendere alcun verbale delle discussioni interne alla Commissione. I sottoscritti rappresentanti del personale si sono pure trovati in via informale a più riprese; abbiamo potuto esaminare approfonditamente tutta la documentazione ed in particolare l'analisi costi/benefici elaborata dal Direttore, che è stata chiaramente spiegata e che è a nostro giudizio molto ben elaborata. Riteniamo di aver beneficiato di tutte le informazioni necessarie ed di aver quindi preso con piena conoscenza una decisione certamente favorevole al personale nel suo complesso. Sui motivi che ci hanno indotto a

proporre il cambiamento rimandiamo al documento allegato, che è stato redatto posteriormente dal Direttore, ma che condividiamo pienamente e che rispecchia quanto discusso all'interno della Commissione. La Commissione si è poi riunita il 21.12.2000 per la firma della proposta di Assicurazione. Durante tale incontro abbiamo discusso le osservazioni formulate dai Sindacati. Siamo comunque stati tranquillizzati dal parere espresso dall'autorità di vigilanza. Non ritenevamo inoltre opportuno ritardare ulteriormente la modifica del piano, considerati gli importanti benefici a favore del personale." (Doc. _) Tali affermazioni sono state ulteriormente avvalorate dalle risposte date dagli stessi membri della Commissione ai quesiti posti per scritto dal TCA. Dalle stesse è possibile dedurre che gli interessati sono stati approfonditamente informati non solo mediante documentazione scritta, ma anche sulla base di ragguagli forniti dal direttore della convenuta e dai rappresentanti dell'istituto di previdenza di _____ e di quello della _____ (cfr. doc. _; vedi XXXVI; deposizioni _____; _____; _____). Analizzata approfonditamente la questione, dopo svariate riunioni (della durata di almeno 3 ore l'una, cfr. deposizione _____) la Commissione ha poi deciso il 28 novembre 2000, all'unanimità, di proporre al Comitato della convenuta il cambiamento di istituto previdenziale (cfr. doc. _) e il 21 dicembre, dopo che la disdetta fu formalmente decisa dal Comitato (doc. _), ha poi proceduto a sottoscrivere la proposta relativa al nuovo contratto d'affiliazione alla _____ (doc. _). La sigla del contratto definitivo con il nuovo istituto previdenziale da parte della Commissione è poi avvenuta il 13 marzo 2001 (doc. _). Da quanto appena esposto, si può concludere che l'adesione di tutti e tre i rappresentanti del personale facenti parte della Commissione cassa pensioni, pronunciata all'unanimità nella riunione del 28 novembre 2000, sia stata data con cognizione di causa e debba quindi essere ritenuta vincolante e conforme ai principi posti dall'art. 11 cpv. 2 LPP e dalla giurisprudenza. 2.13. Per quanto poi attiene ai fatti verificatisi successivamente alla disdetta del contratto d'affiliazione e relativa sottoscrizione della proposta al nuovo contratto d'affiliazione con la _____ (e successivamente del contratto definitivo, doc. _), dall'inserito si evince che la convenuta ha regolarmente tenuto al corrente i propri dipendenti sullo sviluppo della pendenza offrendo loro ripetutamente la possibilità di ricevere un'informazione dettagliata e personalizzata sulla situazione pensionistica e il relativo cambiamento di contratto d'affiliazione (cfr. gli scritti del 28 novembre 2000, 28 dicembre 2000, 4 gennaio 2001, 14 marzo 2001, tutti dell'_____ al personale assoggettato alla Cassa pensioni; doc. _; deposizioni _____ in parte riprodotte al consid. 2.10). Solo pochi (secondo le informazioni della convenuta - rimaste incontestate - se si escludono i tre membri della Commissione e gli attori di questa causa, soltanto 4 dei 42 dipendenti soggetti a Cassa pensioni; cfr. atto VI, pag. 4) hanno però fatto uso di questa opportunità prima del 31 dicembre 2000. Degli attori, d'altra parte, solo tre hanno ritenuto di doversi informare sui cambiamenti in atto e sulla propria situazione personale. Per quanto concerne invece gli altri dipendenti, tale disinteresse non è certo una conferma del malcontento che a dire degli attori il cambiamento previdenziale avrebbe suscitato in seno ai dipendenti dell'_____. Dalle informazioni date dalla convenuta in corso di causa risulta che l'affiliazione retroattiva dal 1. gennaio 2001 alla _____ è in seguito divenuta effettiva, che il 6 giugno 2001 i dipendenti hanno ricevuto i nuovi certificati d'affiliazione e che il 20 giugno 2001 è stata indetta dall'_____ una nuova serata informativa per il personale sull'argomento previdenziale, seguita poi nell'estate successiva dalla consulenza personalizzata ai dipendenti. A dire della convenuta, successivamente nessun dipendente ha espresso osservazioni o contestazioni in merito alle nuove condizioni

pensionistiche, circostanza questa che non è del resto stata smentita dagli attori (cfr. atto XXIII, XXXI e XXVIII). 2.14. Da quanto precede, questo tribunale deve concludere che il diritto, scaturente dall'art.

E. 11

cpv. 2 LPP, dei dipendenti dell'_____ ad essere informati e consultati sul cambiamento di istituto di previdenza messo in atto dalla convenuta è stato regolarmente salvaguardato, e meglio nella forma dell'informazione generale a tutti i salariati (e, su richiesta, dell'informazione personalizzata) e dell'informazione particolareggiata fornita alla delegazione rappresentativa del personale costituita da tre membri entrati a fare parte della Commissione Cassa pensioni. Considerato come l'adesione data da questi ultimi, all'unanimità, al cambiamento di istituto previdenziale debba essere ritenuta a tutti gli effetti regolare e conforme ai principi legali, la petizione degli attori deve essere respinta e, quindi, la disdetta data dall'associazione convenuta al contratto d'affiliazione in essere con l'Istituto di previdenza dei dipendenti del Comune di _____ rispettivamente il trasferimento della previdenza alla _____ vanno ritenuti, sotto tale profilo, conformi. 2.15. Nelle loro prese di posizione gli attori non fanno valere altre allegazioni o argomentazioni suscettibili di modificare le suesposte conclusioni. Per quanto concerne la circostanza che la Commissione cassa pensioni non ha allestito, in occasione delle sue riunioni, alcun verbale scritto (doc. _), la stessa non può avere alcuna influenza sulla bontà del lavoro svolto dalla medesima, posto come la decisione di agire in tal modo fu presa dalla Commissione stessa e come non esista comunque alcun obbligo legale di redigere un verbale. Del resto le modalità e i contenuti delle riunioni di detta commissione sono stati chiariti con sufficiente chiarezza non solo dal documento allestito in data 8 febbraio 2002 dai membri rappresentanti del personale (doc. _), ma anche dalle risposte rese dagli stessi alle domande sottoposte da questa Corte. Né può essere ritenuta decisiva, ai fini del presente giudizio, la circostanza che la convenuta non diede particolare seguito alle rimostranze dei sindacati contenute nello scritto inviatole il 21 dicembre 2000 (doc. _). Del resto tale scritto, dal quale peraltro non emergeva nemmeno quali dei dipendenti dell'associazione dovevano ritenersi rappresentati dai sindacati nella concreta evenienza, fu inviato quando ormai la disdetta all'Istituto LPP di _____ era già stata inoltrata il 28 novembre precedente (doc. _). Il fatto che la sottoscrizione della proposta assicurativa alla _____ avvenne solo successivamente, e meglio il 21 dicembre 2000, ha natura puramente formale, considerato come comunque il trapasso assicurativo fosse già stato deliberato in precedenza (cfr. estratto verbale del comitato della convenuta del 12 dicembre 2000, doc. _). Ma a prescindere da tali circostanze, considerata la descritta procedura seguita dall'_____ in sede di deliberazione sul cambio previdenziale, da un lato, la presa di posizione dell'autorità di vigilanza del 18 dicembre 2000 (doc. _; cfr. in merito anche il doc. _ in fine), dall'altro, la mancata reazione da parte dell'interessata non può essere sanzionata né tantomeno interpretata nel senso proposto dagli attori. Il TCA non può comunque fare a meno di rilevare come questo importante trapasso previdenziale sia avvenuto con una procedura particolarmente spedita. Ma in tale agire non può comunque essere intravisto un motivo sufficiente per sovvertire l'esito della presente procedura. Né infine può mutare all'esito della presente lite l'argomento secondo il quale la disdetta al contratto d'affiliazione con l'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti del Comune di _____ sarebbe annullabile per il fatto di essere stata data dal Comitato dell'_____ e, quindi, dall'organo statutariamente non competente della convenuta. Ora, pur lasciando aperta la questione di sapere se questo tema concerna la previdenza

professionale in senso stretto o in senso lato (DTF 120 V 18 consid. 1a; DTF 119 II 399ss.; DTF 116 V 220 consid. 1a; cfr. consid. 2.1) e di conseguenza se il giudice ex art. 73 LPP sia competente per esaminare a titolo pregiudiziale ("vorfrageweise") tale quesito di natura civile, il TCA si limita a rilevare come per lo Statuto dell'_____ il Comitato sia l'organo direttivo dell'associazione tenuto a rappresentare l'associazione e ad assumere "tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'associazione" (art. 7, doc. _). Allo stesso sono affidate una serie di competenze fra le quali anche quella di gestire "il patrimonio dell'Associazione" e quella residua di esercitare "tutte le competenze non deferite ad altri organi" (art. 8, doc. _). Nella presente fattispecie, come si è visto, la decisione di procedere allo scioglimento del contratto d'affiliazione con l'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti del Comune di _____ è stata presa in primo luogo dalla Commissione paritetica Cassa pensione, composta da rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti dell'_____, la quale ha peraltro poi provveduto anche a sottoscrivere la proposta d'assicurazione con la _____ (doc. _). Il Comitato, avallata tale decisione (doc. _), in rappresentanza dell'associazione ha poi comunicato alle istanze competenti la risoluzione del contratto (doc. _). In simili circostanze, considerata la regolamentazione delle competenze prevista dallo Statuto dell'_____, le censure attoree non possono meritare tutela quand'anche si rilevi che la decisione del Comitato in discussione non risulta essere stata successivamente oggetto di contestazione nelle forme previste dall'art. 75 CCS (cfr. Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 1985, p. 213 e DTF 108 II 18 per i quali anche le decisioni della direzione possono essere impugnate giusta l'art. 75 CCS quando concernono i diritti dei soci) e neppure che l'assemblea sia in seguito stata chiamata a pronunciarsi in proposito in via straordinaria (art. 64 cpv. 3 CCS) né abbia negato la ratifica alla decisione in oggetto in sede di verifica della gestione operata dal Comitato (art. 6 cpv. 1 lett. e e f dello Statuto, doc. _). 2.16. Non tutte le prove richieste dalle parti in corso di procedura sono state assunte. Per quel che in particolare riguarda l'audizione dei testi proposti dalla convenuta, va osservato che gli stessi (fatta eccezione per l'ing. _____a) hanno risposto alle domande scritte del TCA poste il 28 marzo 2002. Alle parti è poi stata data la possibilità di esprimersi. In proposito, occorre ricordare che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata preponderante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si può rinunciare ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292). Nel caso di specie il TCA ritiene che le dichiarazioni rese dalle persone interpellate, unite alle risultanze documentarie agli atti, siano sufficienti ai fini dell'esito della lite. Non reputa pertanto necessario sentirle quali testi in sede di udienza o interpellare altre persone. La richiesta formulata dalla convenuta è pertanto respinta. 2.17. Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP (DTF 118 V 238). L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta

d'ufficio i fatti. Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo. Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, applicabili anche alle vertenze in materia LPP in virtù dell'articolo 8 cpv. 2 della Legge cantonale d'applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborse e delle spese di patrocinio". Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra citate, al solo ricorrente rispettivamente attore. Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA nella sua pronuncia del 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF. La massima Corte ha precisato che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49). In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere quindi esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accolte all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa. L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 118 V 169; DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/s. SA; SZS 1995 p.389; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164). Nella fattispecie, in applicazione dell'esposta giurisprudenza, considerato in particolare il tenore dell'art. 22 cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, l'_____, benchè vittoriosa in causa, non ha diritto ad alcuna indennità per spese ripetibili. Per quel che riguarda invece l'addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo l'art. 20 cpv. 1 della citata legge cantonale di procedura per i ricorsi al TCA, la procedura è di principio gratuita.

E. 23

dicembre 1992 cifra 2.12. e no. 8 del 30 marzo 1988 cifra 46).

In DTF 125 V 423-424 l'Alta Corte ha rilevato:

Il citato commento alla cifra indicata recita, dal canto suo, come segue:

(cfr. in proposito ancora il consid. 2.7 che segue)

Esigere l'accordo di tutti i salariati occupati dal datore di lavoro sarebbe in effetti eccessivo e sproporzionato rispetto alla protezione voluta dalla norma legale in questione. Inoltre, in una simile ipotesi, ■alcuni lavoratori, spinti da un'attitudine ostruzionistica, potrebbero in tal modo impedire una dissoluzione di un contratto d'affiliazione di per sé perfettamente giustificata■ (in questo senso espressamente Boll. UFAS della previdenza professionale no. 7 del 5 febbraio 1988, cifra 36)

Per l'UFAS dunque la delegazione rappresentativa deve rispettare le condizioni fissate dall'art. 51 LPP e dal regolamento concernenti la rappresentanza dei salariati-assicurati in seno all'istituto di previdenza. In altre parole, la stessa deve essere composta da rappresentanti designati conformemente all'art. 51 cpv. 2 e 3 LPP.

L'art. 51 recita quanto segue:

L'art. 51 LPP disciplina dunque l'amministrazione paritetica - composta cioè da un ugual numero di rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro - da attuarsi in seno agli istituti di previdenza.

Quanto alla procedura di designazione dell'organo paritetico ai sensi dell'art. 51 LPP, ed in particolare dei rappresentanti del personale, la legge non pone alcuna limitazione alla libertà dei lavoratori di decidere in merito; per la dottrina e la prassi (cfr. in particolare SZS 2002 p. 13, 1985 p. 23; Helbling, op. cit., p. 90 e 91) esistono sostanzialmente le seguenti possibilità:

- elezione mediante un'assemblea di nomina del personale (con voto segreto o non);
- mediante "Urnenwahl";
- mediante elezione in via di circolazione o "Briefwahl";
- mediante elezione tacita attraverso comunicazione delle persone nominate mediante circolare e indicazione di un termine entro il quale poter fare opposizione alle nomine;
- se anche mediante una rappresentanza del personale (Brühwiler, op. cit. p. 386)

In definitiva se, da una parte, la LPP lascia ampia autonomia nelle modalità di scelta dei rappresentanti del personale (Helbling, op. cit. p. 90), deve comunque trattarsi di una nomina democratica, attuata direttamente dal personale o indirettamente mediante delegati dei dipendenti (nel contesto dell'art. 11 LPP cfr. Brühwiler, op. cit., p. 386).

In proposito va sottolineato che per prassi l'autorità di vigilanza ex art. 61 segg. LPP - cui gli istituti di previdenza sono soggetti e alla quale compete quindi in prima analisi l'esame dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 51 LPP - nel contesto del controllo della costituzione e dell'organizzazione dell'organo paritetico interviene con riserbo, al fine di non interferire nell'autonomia attribuita in quest'ambito al personale al quale è data segnatamente la facoltà di optare per una nomina dei propri rappresentanti fatta da tutti i lavoratori o mediante suddivisione dei seggi disponibili tra le diverse categorie di lavoratori (cfr. Helbling, op. cit., p. 91 seg. con riferimento ad una Comunicazione emanata dalla Conferenza delle autorità di vigilanza cantonali pubblicata in SZS 1985 p. 225-228).

E' utile aggiungere che Brühwiler, esprimendosi sulla partecipazione dei dipendenti in sede di scelta (iniziale) dell'istituto di previdenza, ritiene che la stessa debba avvenire direttamente nei confronti del datore di lavoro, e non nell'ambito di un processo decisionario all'interno dell'istituto di previdenza. A suo avviso, il personale può comunicare il suo consenso direttamente al datore di lavoro, segnatamente nell'ambito di un'assemblea del personale o per scritto, ritenuto come sia determinante una maggioranza dei votanti, oppure indirettamente, tramite una delegazione rappresentativa costituita democraticamente dal personale medesimo (per es. nella forma della commissione aziendale) (cfr. Brühwiler, op. cit. pag. 386).

Gli attori censurano la nomina della commissione senza tuttavia comprovare alcuna valida circostanza dalla quale poter dedurre delle irregolarità nella procedura adottata dalla convenuta nella specifica evenienza.

La nomina della Commissione in oggetto non appare censurabile nemmeno se valutata alla luce dei requisiti enunciati dall'UFAS, nel suo scritto al TCA del 6 settembre 2002 (LXIX) con riferimento alla "delegazione rappresentativa" del personale ai sensi delle direttive di cui al Boll. UFAS n. 24 (cfr. consid. 2.7 e 2.8).

In effetti, avuto riguardo anche alle esigenze che possono essere desunte dall'eventuale applicazione analogica dell'art. 51 LPP, e alla dottrina e alla prassi in merito (cfr. sopra, consid. 2.8), la nomina dei rappresentanti del personale deve essere reputata avvenuta democraticamente e nel rispetto delle esigenze minime statuite dalla ricordata prassi amministrativa. In effetti, all'assemblea dei dipendenti del 6 ottobre 2000 (alla quale erano presenti 30 dei 42 dipendenti soggetti a cassa pensioni e, quindi, una maggioranza sufficiente; si rilevi in proposito che per l'art. 15 del Regolamento dell'Istituto di previdenza professionale dei dipendenti del Comune di _____ per la nomina dei rappresentanti degli assicurati nella Commissione amministrativa dell'istituto di previdenza - organo paritetico - basta la maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli assicurati partecipanti all'assemblea; cfr. doc. _) è stata data la possibilità di offrire la propria candidatura in seno alla Commissione cassa pensione e, in seguito, considerato come i candidati si annunciarono solo successivamente, furono comunicati a tutti i dipendenti i relativi nominativi con la lettera circolare del 8 novembre 2000. A quest'ultima non seguì, da parte degli attori, nessuna reazione. Una reazione che, in caso di mancato accordo all'avvenuta nomina dei rappresentanti del personale dell'_____, si sarebbe invece ragionevolmente e in buona fede imposta, senza indugio.

Tali affermazioni sono state ulteriormente avvalorate dalle risposte date dagli stessi membri della Commissione ai quesiti posti per scritto dal TCA. Dalle stesse è possibile dedurre che gli interessati sono stati approfonditamente informati non solo mediante documentazione scritta, ma anche sulla base di ragguagli forniti dal direttore della convenuta e dai rappresentanti dell'istituto di previdenza di _____ e di quello della _____ (cfr. doc. _; vedi XXXVI; deposizioni _____; _____; _____). Analizzata approfonditamente la questione, dopo svariate riunioni (della durata di almeno 3 ore l'una, cfr. deposizione _____) la Commissione ha poi deciso il 28 novembre 2000, all'unanimità, di proporre al Comitato della convenuta il cambiamento di istituto previdenziale (cfr. doc. _) e il 21 dicembre, dopo che la disdetta fu formalmente decisa dal Comitato (doc. _), ha poi proceduto a sottoscrivere la proposta relativa al nuovo contratto d'affiliazione alla _____ (doc. _). La sigla del contratto definitivo con il nuovo istituto previdenziale da parte della Commissione è poi avvenuta il 13 marzo 2001 (doc. _).

Da quanto appena esposto, si può concludere che l'adesione di tutti e tre i rappresentanti del personale facenti parte della Commissione cassa pensioni, pronunciata all'unanimità nella riunione del 28 novembre 2000, sia stata data con cognizione di causa e debba quindi essere ritenuta vincolante e conforme ai principi posti dall'art. 11 cpv. 2 LPP e dalla giurisprudenza.

Dalle informazioni date dalla convenuta in corso di causa risulta che l'affiliazione retroattiva dal 1. gennaio 2001 alla _____ è in seguito divenuta effettiva, che il 6 giugno 2001 i dipendenti hanno ricevuto i nuovi certificati d'affiliazione e che il 20 giugno 2001 è stata indetta dall'_____ una nuova serata informativa per il personale sull'argomento previdenziale, seguita poi nell'estate successiva dalla consulenza personalizzata ai dipendenti. A dire della convenuta, successivamente nessun dipendente ha espresso osservazioni o contestazioni in merito alle nuove condizioni pensionistiche,

circostanza questa che non è del resto stata smentita dagli attori (cfr. atto XXIII, XXXI e XXVIII).

Né può essere ritenuta decisiva, ai fini del presente giudizio, la circostanza che la convenuta non diede particolare seguito alle rimostranze dei sindacati contenute nello scritto inviatole il 21 dicembre 2000 (doc. _). Del resto tale scritto, dal quale peraltro non emergeva nemmeno quali dei dipendenti dell'associazione dovevano ritenersi rappresentati dai sindacati nella concreta evenienza, fu inviato quando ormai la disdetta all'Istituto LPP di _____ era già stata inoltrata il 28 novembre precedente (doc. _). Il fatto che la sottoscrizione della proposta assicurativa alla _____ avvenne solo successivamente, e meglio il 21 dicembre 2000, ha natura puramente formale, considerato come comunque il trapasso assicurativo fosse già stato deliberato in precedenza (cfr. estratto verbale del comitato della convenuta del 12 dicembre 2000, doc. _). Ma a prescindere da tali circostanze, considerata la descritta procedura seguita dall'_____ in sede di deliberazione sul cambio previdenziale, da un lato, la presa di posizione dell'autorità di vigilanza del 18 dicembre 2000 (doc. _; cfr. in merito anche il doc. _ in fine), dall'altro, la mancata reazione da parte dell'interessata non può essere sanzionata né tantomeno interpretata nel senso proposto dagli attori.

Il TCA non può comunque fare a meno di rilevare come questo importante trapasso previdenziale sia avvenuto con una procedura particolarmente spedita. Ma in tale agire non può comunque essere intravisto un motivo sufficiente per sovvertire l'esito della presente procedura.

Nella fattispecie, in applicazione dell'esposta giurisprudenza, considerato in particolare il tenore dell'art. 22 cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, l'_____, benchè vittoriosa in causa, non ha diritto ad alcuna indennità per spese ripetibili.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente

Daniele Cattaneo

Il segretario

Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.